

PROVINCIA DI VICENZA
SEGRETERIA – DIREZIONE GENERALE

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908143 - Fax 0444.908541- C. Fisc. P. IVA 00496080243

Indirizzo posta elettronica: segreteria.direzione@provincia.vicenza.it

Indirizzo Posta Certificata Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo N. 29316 da citare nella risposta

Vicenza, li 19/04/2013

OGGETTO: Entrata in vigore D.Lgs 33/2013 e abrogazione art. 18 “Amministrazione Aperta”, D.L. 83/2012. Riordino degli obblighi di pubblicazione.

A tutti i Dirigenti e Dipendenti
della Provincia di Vicenza

Con la presente si informa che l'art. 18 del D.L. 83/2012 “Amministrazione aperta” con decorrenza dal 20 aprile p.v. sarà abrogato e sostituito dal combinato disposto degli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs n. 33/2013.

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati


In vigore dal 20 aprile 2013

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , di importo superiore a mille euro.*

3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .*

4. *È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia*



PROVINCIA DI VICENZA

SEGRETERIA – DIREZIONE GENERALE

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908143 - Fax 0444.908541 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Indirizzo posta elettronica: segreteria.direzione@provincia.vicenza.it

Indirizzo Posta Certificata Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo N. _____ da citare nella risposta

Vicenza, li _____

possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La pubblicazione di cui all' articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell' articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In vigore dal 20 aprile 2013


1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e, in particolare, dagli articoli 63 , 65, 66 , 122 , 124 , 206 e 223 , le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , la delibera a contrarre.

In particolare a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.Lgs 33/2013 con riferimento ai sopra riportati articoli 26, 27 e 37, in via interpretativa, si segnalano le seguenti novità:

A. Per quanto attiene ai **contratti di lavori, servizi e forniture** non vi sono più i previgenti obblighi previsti dall'art. 18 D.L. 83/2012 e i relativi obblighi di pubblicazione rimangono ora regolamentati interamente all'art. 37 D.Lgs 33/2013.

B. Con l'entrata in vigore degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è condizione legale di efficacia dei provvedimenti la pubblicazione degli:



PROVINCIA DI VICENZA

SEGRETERIA – DIREZIONE GENERALE

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA Tel. 0444.908143 - Fax 0444.908541 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Indirizzo posta elettronica: segreteria.direzione@provincia.vicenza.it

Indirizzo Posta Certificata Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo N. _____ da citare nella risposta

Vicenza, li _____

1) **atti di concessione alle imprese di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, di importo uguale o superiore ad Euro 1.000.00** (In sostanza trattasi di attribuzioni economiche non legate ad una controprestazione; pertanto al di fuori di un rapporto sinallagmatico)

2) **atti di concessione a persone, enti pubblici e privati di vantaggi economici di qualunque genere, di importo uguale o superiore ad Euro 1.000.00.** (In sostanza trattasi di attribuzioni economiche che migliorino la situazione economica del destinatario senza controprestazioni per il concedente).

Si sottolinea in particolare che, rispetto alla disciplina previgente vanno pubblicati anche gli atti di concessione di **contributi a persone fisiche** escludendo dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relativi allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (vedi comma 4 art. 26).

Tutto ciò premesso nelle determinazioni e deliberazioni rientranti nelle tipologie sopra indicate:

dal 20 aprile p.v., è necessario che nel dispositivo compaia la nuova dizione come di seguito aggiornata:

- nelle *Deliberazioni* “**di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L. 33/2013**”
- nelle *Determinazioni*: “**di dare atto che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L. 33/2013**”.

Le informazioni di cui sopra andranno pubblicate nella sezione del sito istituzionale denominata “*Amministrazione trasparente*” e dovranno essere comunicate all'indirizzo e-mail comunicazione@provincia.vicenza.it, utilizzando le tabelle allegate alla presente circolare (all. 1 e 2).

I Dirigenti, tra il personale assegnato, devono individuare per ogni settore di competenza, **uno o al massimo due incaricati** adibiti alla raccolta e comunicazione dei dati da pubblicare nel sito. I nominativi degli incaricati devono essere comunicati al Servizio Segreteria Direzione generale entro e non oltre il **24 aprile p.v.**

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Direttore Generale
Dott.  Angelo Macchia

Allegati: come sopra.